

	Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106	C.C.	30	28/07/2020
---	--	------	----	------------

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 2019) - DEFINIZIONE SCADENZE VERSAMENTO E AGEVOLAZIONI

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

L'anno 2020 addì 28 del mese di Luglio alle ore 19.00 presso il Teatro Nebiolo, ai sensi dell'art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MOROSINI Francesco	Sindaco	SI	GOBBI Alessandra	Consigliere	SI
ZANONI Mauro	Consigliere	SI	PIETRAFORTE Emilio	Consigliere	SI
PIZZINI Anna Maria	Consigliere_Ass	SI	RONCARI Gianfranco	Consigliere	SI
Emilia					
VILLA Mirko	Consigliere_Ass	SI	ALTIERI Luigi	Consigliere	NO
FRADEGRADA Germano	Consigliere	SI			
ERCOLI Elena	Cons_Vice Sindaco	SI			
FILIPAZZI Francesco	Consigliere	SI			
Maria					
CARELLI Enrica	Consigliere	SI			
AVANTI Giorgia	Consigliere	SI			

Totale Presenti 12

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOROSINI Francesco, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 2019) - DEFINIZIONE SCADENZE VERSAMENTO E AGEVOLAZIONI

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PERI IL PERIODO 2018 – 2021”*;

Visto, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018 -2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione della tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamato il comma 5 dell'art. 107 del D.l. 18/2020 che ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Richiamato il Piano finanziario 2019 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/01/2019;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid – 19 e della oggettiva difficoltà di approvare il piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe Tari già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID – 19”*;

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Dato atto che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000;

Visto che, in sede di conversione del D.L. 34 del 19/05/2020 "Decreto rilancio", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 20, comma 3, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte III – Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), che dispone che *"....il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato di norma in due rate, scadenti nei mesi di luglio e novembre...."*

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, che hanno determinato la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per le attività economiche e valutata quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio tributario sulle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con copertura finanziaria da altre risorse del bilancio;

Ritenuto necessario introdurre una specifica agevolazione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali;

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio – economico;

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Dato atto che, per quanto concerne le utenze DOMESTICHE, si ritiene di applicare una riduzione del 30% sull'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2020, anch'esse da concedersi in relazione all'attuale problematico contesto socio economico a causa dell'emergenza epidemiologica in atto da covid-19;

Considerato che, per quanto concerne le utenze NON DOMESTICHE, le agevolazioni sono volte a ridurre il carico tariffario anche in considerazione degli interventi governativi per l'emergenza sanitario da COVID – 19 che hanno comportato delle chiusure/sospensioni delle attività e si tradurranno nell'azzeramento dell'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2020, ad eccezione delle categorie di utenze appartenente alle categorie:

UN03 – AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

UN20 – ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

UN25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUME E FORMAGGI, GENERE ALIMENTARI

in quanto identificate in attività che non sono state oggetto di provvedimenti governativi di sospensione di attività economiche e produttive;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 215.000,00;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Preso atto che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 2, con scadenza a luglio e novembre, verranno così modificate per l'anno 2020:

1° rata 30 settembre 2020,

2° rata 30 novembre 2020

Rata unica 30 settembre 2020;

Richiamato il Regolamento TARI e ritenuto necessario modificare l'allegato II "Utenze non domestiche" – Classificazione-, per la modifica introdotta dall'art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, con la quale è stato modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999 con lo spostamento degli "studi professionali" dalla categoria 11 alla 12;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

DELIBERA

- 1) Avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n.18/2020 e, quindi, di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, così come elencate nell'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA;
- 2) di approvare le seguenti agevolazioni/riduzioni delle tariffe TARI come misure straordinarie ed eccezionali, per il solo anno 2020 al fine di contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto socio economico a causa dell'emergenza epidemiologica in atto da covid-19, dando atto che la copertura del relativo importo, stimato in € 215.000,00, è coperto da risorse di bilancio:

- riduzione del 30% sull'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2020 a favore delle utenze DOMESTICHE;
 - azzeramento dell'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2020 dalle utenze NON DOMESTICHE, ad eccezione delle categorie di utenze appartenente alle categorie:
 - UN03 – AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
 - UN20 – ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
 - UN25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUME E FORMAGGI, GENERE ALIMENTARIin quanto identificate in attività che non sono state oggetto di provvedimenti governativi di sospensione di attività economiche e produttive;
- 3) Posticipare l'invio delle bollette TARI 2020, alle date del 30 settembre 2020 e 30 novembre 2020 - rata unica 30 settembre 2020;
- 4) Modificare l'allegato II "Utenze non domestiche" – Classificazione - per la modifica introdotta dall'art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, di modifica dell'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, con lo spostamento degli "studi professionali" dalla categoria 11 alla 12;
- 5) Trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze-esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato
Rag. Antonella Chiesa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il responsabile del servizio interessato
rag. Antonella Chiesa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sul punto all'ordine del giorno l'Assessore Villa precisando che per l'anno 2020 l'Amministrazione Comunale intende confermare le tariffe TARI dell'anno 2019, con l'applicazione di una riduzione del 30% sull'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2020 a favore delle utenze DOMESTICHE e l'azzeramento dell'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2020 dalle utenze NON DOMESTICHE, ad eccezione delle utenze appartenenti alle seguenti categorie:

- UN03 – AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
- UN20 – ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
- UN25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUME E FORMAGGI, GENERE ALIMENTARI

in quanto identificate in attività che non sono state sospese. Lo Stato, prosegue l'Assessore, ha trasferito delle risorse ai Comuni per le minori entrate, poiché non è possibile prevedere cosa accadrà a settembre è un dovere di questa Amministrazione quello di ridurre il prelievo fiscale e lasciare più soldi ai cittadini.

L'obiettivo, continua l'Assessore, è quello di dare un impulso all'economia locale lasciando i soldi in tasca alla popolazione. Afferma che in un momento come questo, questa manovra è vitale per i cittadini, una manovra che comporta dei costi e forse attuabile solo nell'anno 2020, salvo che lo Stato non trasferisca risorse anche nei prossimi anni.

Interviene il Sindaco sottolineando che dietro questa manovra c'è comunque una scelta politica.

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la suesesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 35**

Ufficio Proponente: **Tributi TA.R.S.U.**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 2019) - DEFINIZIONE SCADENZE VERSAMENTO E AGEVOLAZIONI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi TA.R.S.U.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Il Responsabile di Settore
Antonella Chiesa

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Chiesa

Si informa che i pareri sopraportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 35**

Ufficio Proponente: **Tributi TA.R.S.U.**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 2019) - DEFINIZIONE SCADENZE VERSAMENTO E AGEVOLAZIONI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi TA.R.S.U.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Il Responsabile di Settore
Antonella Chiesa

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonella Chiesa

Si informa che i pareri sopraportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 35**

Ufficio Proponente: **Tributi TA.R.S.U.**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 2019) - DEFINIZIONE SCADENZE VERSAMENTO E AGEVOLAZIONI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi TA.R.S.U.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Il Responsabile di Settore

Antonella Chiesa

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Chiesa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MOROSINI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **07/10/2020** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);
n° _____ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li **07/10/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° _____, in data _____, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa
